

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CEE) n. 3433/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio ....** 1
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3434/91 del Consiglio, del 25 novembre 1991, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese .....** 6
- Regolamento (CEE) n. 3435/91 della Commissione, del 27 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 10
- Regolamento (CEE) n. 3436/91 della Commissione, del 27 novembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 12
- Regolamento (CEE) n. 3437/91 della Commissione, del 27 novembre 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ..... 14
- Regolamento (CEE) n. 3438/91 della Commissione, del 27 novembre 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali ..... 19
- ★ **Regolamento (CEE) n. 3439/91 della Commissione, del 26 novembre 1991, che rettifica la versione danese del regolamento (CEE) n. 2213/83 che stabilisce norme di qualità per le cipolle .....** 21
- Regolamento (CEE) n. 3440/91 della Commissione, del 27 novembre 1991, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso ..... 22
- Regolamento (CEE) n. 3441/91 della Commissione, del 27 novembre 1991, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91 ..... 23

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 3442/91 della Commissione, del 27 novembre 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3314/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina .....	24
Regolamento (CEE) n. 3443/91 della Commissione, del 27 novembre 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali .....	25
Regolamento (CEE) n. 3444/91 della Commissione, del 27 novembre 1991, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone .....	27
Regolamento (CEE) n. 3445/91 della Commissione, del 27 novembre 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala .....	28

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

91/604/CEE :

* <b>Decisione della Commissione, del 25 ottobre 1991, che accetta un impegno assunto da un esportatore thailandese nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia e che chiude l'inchiesta nei confronti di detto esportatore .....</b>	31
---	----

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3433/91 DEL CONSIGLIO**

del 25 novembre 1991

**che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata della Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

**A. MISURE PROVVISORIE**

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1386/91 <sup>(2)</sup>, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili (in seguito denominati « accendini »), originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia. Tali prodotti sono classificati al codice NC ex 9613 10 00 (codice Taric 9613 10 00\*10). Con il regolamento (CEE) n. 2832/91 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha prorogato il dazio per un periodo massimo di due mesi.

**B. SEGUITO DELLA PROCEDURA**

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre presentato osservazioni scritte per esprimere la loro opinione sulle risultanze.

- (3) Le parti sono state informate per iscritto dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi definitivi e la riscossione degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni su tali informazioni.
- (4) Le osservazioni presentate dalle parti oralmente oppure per iscritto sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate per tener conto di tali elementi.

**C. PRODOTTO**

- (5) Alcuni esportatori e un importatore hanno ribadito le argomentazioni formulate nel corso della procedura amministrativa prima dell'istituzione delle misure provvisorie, sostenendo che gli accendini prodotti nella Comunità e quelli importati non sono prodotti simili, dato che alcuni modelli comunitari consentono un numero maggiore di accensioni.

Tuttavia, in mancanza di nuovi elementi di prova a questo proposito, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione esposte nel punto 13 del regolamento (CEE) n. 1386/91.

Il Consiglio conferma pertanto che gli accendini prodotti dall'industria comunitaria costituiscono un'unica categoria di prodotti e sono del tutto simili ai prodotti importati dal Giappone, dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Thailandia, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

**D. DUMPING**

- (6) Il produttore ed esportatore thailandese Thai Merry Co. Ltd ha presentato nuovi elementi di prova in merito all'importo dell'ammortamento utilizzato

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 28. 5. 1991, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 1.

dalla Commissione per la determinazione preliminare del valore normale. Alla luce di tali elementi, è stato effettuato un nuovo calcolo del margine di dumping relativo alla società Thai Merry Co. Ltd. Il margine di dumping così modificato, espresso in percentuale del valore cif, corrisponde al 14,14 %.

- (7) Dato che la Thailandia era stata utilizzata come paese analogo per calcolare il valore normale relativo alla Cina, è stato necessario modificare anche il margine di dumping corrispondente alla Repubblica popolare cinese, che attualmente è del 16,94 %.
- (8) Un esportatore cinese, Gladstrong Investments Ltd, che non ha effettuato esportazioni nella Comunità nel corso del periodo di riferimento, ha chiesto di essere escluso dall'applicazione del dazio. Poiché la Commissione non ha potuto svolgere alcun accertamento nei confronti di tale esportatore, il Consiglio non ha accolto la richiesta. Il Consiglio rileva tuttavia che la Commissione è disposta ad avviare quanto prima una procedura di riesame, qualora l'esportatore dimostri alla Commissione, fornendo sufficienti elementi di prova, di non aver effettuato esportazioni nel periodo di riferimento, di aver cominciato ad esportare oppure di aver intenzione di esportare nella Comunità dopo il periodo di riferimento e di non essere in alcun modo collegato ad una delle società sottoposte alla presente inchiesta, nei cui confronti siano state accertate pratiche di dumping.
- (9) Un altro esportatore cinese, la società Dong Guan Tian Bao Lighter Factory, ha risposto al questionario, in modo peraltro incompleto, oltre sei mesi dopo il termine indicato nel questionario inviato dai servizi della Commissione. Si ritiene pertanto che a tale esportatore si debba applicare il margine di dumping determinato per la Repubblica popolare cinese.
- (10) La società Gao Yao Co. ha chiesto l'annullamento dei dazi antidumping istituiti sulle importazioni da essa effettuate e ha affermato che il valore normale attribuito non avrebbe dovuto essere calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, bensì conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 dello stesso regolamento.

È stato sostenuto a questo proposito che l'articolo 2, paragrafo 5 non è applicabile, in quanto le importazioni nella Comunità non sono state effettuate dalla Repubblica popolare cinese, ma da Hong Kong e che la società esportatrice non è la Gao Yao Co. China, bensì la Gao Yao Co. Hong Kong.

Il Consiglio conferma tuttavia che nella fattispecie i prodotti in questione sono stati semplicemente trasbordati attraverso Hong Kong e che pertanto il valore normale deve essere determinato conformemente

all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

- (11) Gli esportatori thailandesi hanno sostenuto che il margine di utile dell'8 %, che è stato aggiunto al costo di produzione per la determinazione del valore normale, era troppo elevato. Tutte le vendite della Thai Merry Co. Ltd sul mercato interno erano state effettuate in perdita, mentre le corrispondenti vendite della Politop Co. Ltd non erano state considerate rappresentative. In mancanza di altri produttori o esportatori nello stesso settore commerciale in Thailandia, la Commissione ha stabilito un margine di utile dell'8 % in base ai profitti realizzati dagli altri esportatori di altri paesi, che hanno collaborato nel corso della procedura.
- (12) Alla luce di quanto precede, il Consiglio conferma le conclusioni espresse nei punti 19 — 29 del regolamento (CEE) n. 1386/91, tenendo conto delle modifiche apportate nei confronti della Thai Merry Co. Ltd e delle conseguenze di queste ultime sul margine di dumping accertato per la Repubblica popolare cinese.

La media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale del valore cif per ciascuno degli esportatori interessati, è la seguente:

#### *Giappone*

Tokai Corporation, Yokohama : 96,56 %

*Repubblica popolare cinese* : 16,94 %

#### *Repubblica di Corea*

Samji Industrial, Inchon : 31,58 %

#### *Thailandia*

Politop Co. Ltd, Bangkok : 5,87 %

Thai Merry Co. Ltd, Samutsakorn : 14,14 %

#### **E. PREGIUDIZIO E CAUSA DEL PREGIUDIZIO**

- (13) Alcuni esportatori hanno riproposto la questione del confronto tra i prezzi degli accendini al livello della rivendita al primo acquirente indipendente nella Comunità. È stato sostenuto che determinati accendini importati contenevano meno gas e quindi producevano meno fiamma e che pertanto erano meno attraenti per i clienti rispetto a quelli prodotti dall'industria comunitaria.

Nel punto 34 del regolamento (CEE) n. 1386/91 si afferma chiaramente che la Commissione, ai fini della determinazione della sottoquotazione dei prezzi, non ha tenuto conto di alcuni tipi di accendini, prendendo in considerazione unicamente gli accendini con un contenuto di gas analogo. Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione in materia di sottoquotazione dei prezzi.

(14) Poiché le parti non hanno presentato nuovi elementi di prova in merito al pregiudizio, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione in materia di pregiudizio esposte nel regolamento (CEE) n. 1386/91.

(15) Nei punti 44 — 50 del regolamento (CEE) n. 1386/91 la Commissione ha concluso che le importazioni in dumping dal Giappone, dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Thailandia, considerate cumulativamente, hanno provocato pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

La Commissione ha accertato che il rapido incremento delle importazioni a basso prezzo degli accendini giapponesi, cinesi, coreani e thailandesi ha coinciso, per quanto riguarda l'industria comunitaria, con un calo altrettanto rapido della produzione, dell'utilizzazione degli impianti, del volume delle vendite, della quota di mercato, dei prezzi, dei profitti e dell'occupazione.

Dopo la pubblicazione del regolamento (CEE) n. 1386/91 non sono stati presentati alla Commissione nuovi elementi oppure nuove argomentazioni in merito a tali risultanze. Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione esposte nei punti 44 — 50 di detto regolamento.

#### F. SOGLIA DI PREGIUDIZIO

(16) Per quanto riguarda il calcolo effettuato per determinare il livello necessario per eliminare il pregiudizio, la Commissione ha ritenuto che sia opportuno eliminare la differenza tra i prezzi di vendita effettivi degli esportatori e un prezzo che permetta all'industria comunitaria di realizzare un profitto del 15 %.

Il produttore ed esportatore giapponese ha contestato tale margine di profitto, ritenendolo troppo elevato.

(17) Secondo i produttori comunitari, un margine di profitto del 15 % è il minimo necessario per poter effettuare investimenti supplementari in impianti di produzione e in attività di ricerca e sviluppo. Senza tali investimenti il deterioramento della situazione dell'industria si aggraverebbe e non sarebbe possibile eliminare il pregiudizio causato dalle pratiche di dumping.

Si è inoltre tenuto conto del fatto che i profitti realizzati dai principali produttori mondiali sono stati sempre compresi tra il 12 % e il 20 %.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione relative alla soglia di pregiudizio che sono esposte nel punto 59 regolamento (CEE) n. 1386/91.

#### G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(18) L'esportatore giapponese ha affermato che, se nei confronti del Giappone fosse istituito un dazio antidumping elevato, si correrebbe il rischio che le importazioni dal Giappone siano sostituite da importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi sottoposti o meno alla presente procedura.

(19) Il Consiglio non è convinto che i dazi proposti implicino il rischio che le importazioni dal Giappone siano sostituite da importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi e ritiene che tale eventualità non sia comunque contraria agli interessi della Comunità. Come il Consiglio ha già affermato in precedenti regolamenti, i dazi antidumping non dovrebbero avere effetti protezionistici per l'industria comunitaria, né provocare indebite difficoltà agli esportatori. L'obiettivo dei dazi è di ripristinare eque condizioni di mercato aperto tutelando l'industria comunitaria contro pratiche commerciali sleali. L'eventuale indebolimento della posizione di alcuni esportatori sul mercato in seguito all'istituzione di dazi antidumping deve essere attribuito unicamente alla loro incapacità di far fronte ad una situazione di concorrenza leale.

(20) Il Consiglio conferma le risultanze della Commissione esposte nella sezione G del regolamento (CEE) n. 1386/91 e ritiene che nell'interesse della Comunità debbano essere istituite misure antidumping per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping dal Giappone, dalla Repubblica popolare cinese, dalla Repubblica di Corea e dalla Thailandia.

#### H. DAZIO

(21) In base ai calcoli relativi al margine di dumping e alla soglia di pregiudizio di cui al regolamento (CEE) n. 1386/91 e alle osservazioni successivamente ricevute, il Consiglio conclude che i dazi devono corrispondere al livello del margine di dumping accertato per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese e la Thailandia (società Thai Merry Co. Ltd e Politop Co. Ltd), mentre per il Giappone (Tokai Corporation) e la Repubblica di Corea (Samji Industrial) il dazio deve corrispondere alla soglia di pregiudizio accertata.

Le aliquote dei dazi sono pertanto le seguenti:

— Tokai Corporation, Giappone :	35,7 %
— Samji Industrial, Repubblica di Corea :	22,7 %
— Gao Yao Co., Repubblica popolare cinese :	16,9 %
— Thai Merry Co. Ltd, Thailandia :	14,1 %
— Politop Co. Ltd, Thailandia :	5,8 %

- (22) Per i motivi esposti dalla Commissione nel punto 60 del regolamento (CEE) n. 1386/91, il Consiglio conferma che alle società che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono altrimenti manifestate, deve essere applicato il margine di dumping massimo accertato per ciascun paese.

### I. IMPEGNO

- (23) Uno dei due esportatori thailandesi, la società Thai Merry Co. Ltd, ha offerto un impegno che è considerato accettabile. In seguito all'impegno il prezzo dei prodotti in questione aumenterà in misura sufficiente per eliminare il dumping accertato dalla Commissione.

Previa consultazioni, nel corso delle quali uno Stato membro ha fatto obiezioni nei confronti di tale soluzione, l'impegno è stato accettato con la decisione 91/604/CEE della Commissione<sup>(1)</sup>.

### J. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (24) L'esportatore thailandese Thai Merry Co. Ltd ha chiesto che le importazioni di accendini già avviate prima della data dell'entrata in vigore delle misure provvisorie e sdoganate dopo tale data fossero svincolate in esenzione dal pagamento dei dazi provvisori e che pertanto in tali casi il dazio provvisorio non fosse definitivamente riscosso.
- (25) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, i dazi antidumping sono applicati al momento in cui i prodotti ad essi soggetti sono immessi in libera pratica nella Comunità. Contrariamente al regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni<sup>(2)</sup>, al quale si riferisce l'esportatore, il regolamento antidumping, applicabile ai prodotti importati in condizioni di concorrenza sleale, non stabilisce alcuna deroga a tali norme. Occorre inoltre ricordare che la Commissione ha debitamente informato le parti interessate e che gli importatori non possono ragionevolmente sostenere di non essere al corrente della procedura oppure di ignorare in quale fase si trovasse l'inchiesta nel periodo

compreso tra l'inizio della procedura e l'istituzione del dazio provvisorio.

- (26) Pertanto, in considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio siano riscossi definitivamente sino all'importo del dazio definitivo istituito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, del codice NC ex 9613 10 00 (codice Taric 9613 10 00\*10), originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia.

2. L'aliquota del dazio, applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio, è la seguente :

- 35,7 % per i prodotti originari del Giappone,
- 16,9 % per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese,
- 22,7 % per i prodotti originari della Repubblica di Corea,
- 14,1 % per i prodotti originari della Thailandia (codice addizionale Taric 8543), fatta eccezione per i prodotti fabbricati e venduti all'esportazione nella Comunità dalla Politop Co. Ltd, Bangkok, per i quali l'aliquota è del 5,8 % (codice addizionale Taric 8544).

3. Il dazio di cui al paragrafo 2, lettera d) non si applica agli accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, esportati nella Comunità dalla società Thai Merry Co. Ltd (codice addizionale Taric 8542).

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Gli importi garantiti a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento (CEE) n. 1386/91 sono riscossi definitivamente sino all'aliquota del dazio definitivo istituito.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 2978/91 (GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. M. M. RITZEN

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3434/91 DEL CONSIGLIO**

del 25 novembre 1991

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese

**IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

**A. MISURE PROVVISORIE**

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1472/91<sup>(2)</sup>, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di acido ossalico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC ex 2917 11 00.

Con il regolamento (CEE) n. 2833/91<sup>(3)</sup>, il Consiglio ha prorogato tale dazio per un periodo massimo di due mesi.

**B. SEGUITO DELLA PROCEDURA**

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre comunicato per iscritto le loro osservazioni sulle conclusioni provvisorie. La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti oralmente e per iscritto.
- (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti dal dazio antidumping. In seguito a tali informazioni, è stato fissato un termine entro cui le parti potevano presentare le loro osservazioni. Numerose parti si sono avvalse di tale possibilità.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 62.

<sup>(3)</sup> GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 2.

**C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTI SIMILI**

- (4) In assenza di nuove argomentazioni in merito al prodotto in esame e alle sue analogie con il prodotto dell'industria comunitaria, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione di cui ai punti 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

**D. DUMPING****a) Valore normale**

- (5) Ai fini delle conclusioni definitive, il valore normale è stato stabilito con gli stessi metodi impiegati per la determinazione provvisoria dei margini di dumping, dopo aver preso in considerazione i nuovi fatti e le argomentazioni adottati dalle parti.
- (6) Gli esportatori indiani hanno sostenuto che il valore normale non avrebbe dovuto essere stabilito in base alla media ponderata relativa a tutto il periodo dell'inchiesta, bensì in base alla media ponderata determinata mensilmente. La Commissione ritiene che sia effettivamente possibile applicare il metodo proposto dagli esportatori.
- (7) In tali circostanze la Commissione determina il nuovo valore normale relativo all'India in base alla media mensile ponderata e conferma il valore normale cinese che è stato determinato nel punto 13 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

Il Consiglio conferma tali conclusioni.

**b) Prezzo all'esportazione**

- (8) Gli esportatori cinesi hanno chiesto che i prezzi all'esportazione, che a titolo provvisorio erano stati stabiliti in base agli elementi disponibili, a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88, fossero determinati in funzione delle statistiche Eurostat e non dei dati contenuti nella denuncia.

A questo proposito la Commissione ritiene che, nella fattispecie, i dati contenuti nella denuncia e comunicati da operatori commerciali le cui informazioni sono state confermate da un importatore che ha collaborato nel corso dell'inchiesta, siano più adatti delle statistiche Eurostat. I servizi della Commissione hanno infatti accertato che, per il prodotto in questione, i quantitativi delle importazioni indicati nelle statistiche Eurostat non erano esatti.



- (9) In conclusione, per quanto riguarda le importazioni di acido ossalico originario della Cina e in mancanza di osservazioni da parte degli esportatori indiani a questo proposito, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione enunciate nei punti 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

#### c) Confronto

- (10) Dato che le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione di cui al punto 16 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

#### d) Margini di dumping

##### (11) 1. India

In base al nuovo valore normale, il margine di dumping definitivo è del 4,4 % per Punjab Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. e Excel Industries Ltd.

##### 2. Cina

Il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione espresse al punto 17 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

### E. PREGIUDIZIO

- (12) Nelle conclusioni provvisorie, la Commissione ha accertato che l'industria comunitaria interessata aveva subito un pregiudizio sostanziale. Tale constatazione si basava essenzialmente su elementi quali il rapido incremento delle esportazioni, la sottoquotazione dei prezzi applicati dagli esportatori sul mercato comunitario e la conseguente erosione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria ricorrente.

#### a) Volume, quote di mercato e prezzi delle esportazioni

- (13) Gli esportatori indiani hanno chiesto che il volume delle esportazioni in questione non sia determinato a partire dai dati contabili comunicati alla Commissione nella risposta al questionario e verificati dai servizi della Commissione, bensì in funzione dei dati Eurostat meno elevati, in quanto una parte dei prodotti avrebbe potuto essere riesportata in paesi terzi a partire dalla Comunità. La Commissione respinge tale domanda, dato che non dispone di alcuna informazione tale da confermare l'ipotesi formulata e che gli esportatori indiani non hanno presentato elementi di prova o di inizio di prova.
- (14) Gli esportatori indiani e cinesi hanno inoltre contestato la quota di mercato accertata dalla Commissione nelle conclusioni provvisorie. Dato che, tuttavia, le cifre da essi addotte si basavano su dati relativi al consumo comunitario che erano inesatti riguardo al volume delle vendite di tutti i produt-

tori comunitari e al volume delle importazioni di origine indiana, la Commissione conferma i fatti accertati di cui ai punti 19 e 20 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

In assenza di altri elementi, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione enunciate nei punti 19 - 22 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

#### b) Cumulo

- (15) Gli esportatori indiani hanno affermato che non era opportuno cumulare le loro esportazioni di acido ossalico nella Comunità con quelle degli esportatori cinesi, date le differenze esistenti tra i due paesi in termini di struttura economica, regime fiscale, sovvenzioni accordate alle materie prime e processi produttivi.
- (16) Gli esportatori cinesi hanno contestato il cumulo delle loro esportazioni con quelle indiane, sostenendo di aver attuato una strategia commerciale diversa, in quanto il volume delle loro esportazioni è diminuito nel corso dei primi otto mesi del 1990.
- (17) La Commissione osserva a questo proposito che le argomentazioni degli esportatori indiani, in quanto tali, non sono pertinenti rispetto ai criteri da prendere in considerazione per il cumulo delle esportazioni provenienti dai paesi terzi. Le argomentazioni presentate dagli esportatori cinesi non possono essere accolte, dato che il loro comportamento, nonostante alcune lievi divergenze in determinati mesi, è stato simile a quello degli esportatori indiani se si considera il periodo dell'inchiesta nel suo complesso.

La Commissione conferma pertanto la validità dei criteri definiti nel punto 23 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

Il Consiglio conferma quindi le conclusioni della Commissione enunciate nei punti 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

#### c) Situazione dell'industria comunitaria interessata e conclusioni in materia di pregiudizio

- (18) Poiché le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni, il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione di cui ai punti 25 - 34 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

### F. NESSO CAUSALE TRA DUMPING E PREGIUDIZIO

- (19) Gli esportatori indiani hanno contestato il fatto che le loro esportazioni nella Comunità abbiano potuto provocare un pregiudizio all'industria comunitaria interessata, sostenendo che la loro quota di mercato è trascurabile e che le difficoltà incontrate dall'in-

dustria comunitaria ricorrente derivano da errori di gestione, quali l'aumento della capacità di produzione ed investimenti intempestivi tanto nella società in questione, quanto ai fini della creazione di una nuova società.

- (20) Anche gli esportatori cinesi hanno contestato tale nesso causale, sostenendo, oltre alle argomentazioni di cui al punto precedente, che le difficoltà dell'industria comunitaria interessata derivano principalmente dall'attività degli altri produttori comunitari.
- (21) A questo proposito, per quanto riguarda l'India, la Commissione rileva che una quota di mercato del 9,4 % non è trascurabile. La Commissione osserva inoltre che gli investimenti citati e l'aumento della capacità di produzione sono stati decisi in un momento in cui il consumo comunitario era aumentato molto sensibilmente.

La Commissione precisa che, ai fini della valutazione del pregiudizio, non si è tenuto conto della capacità di produzione di questa società che nel periodo dell'inchiesta non aveva ancora iniziato la propria attività.

- (22) Per quanto riguarda infine l'attività degli altri produttori comunitari, la Commissione ricorda che per tali imprese la produzione di acido ossalico è marginale, che una di esse vende quasi tutta la sua produzione all'altra e che i prezzi da esse applicati sul mercato comunitario sono nettamente superiori a quelli dell'industria comunitaria ricorrente e che in base a tali elementi era stato concluso che l'attività degli altri produttori comunitari non poteva essere causa di pregiudizio per l'industria ricorrente.
- (23) Il Consiglio conferma pertanto le conclusioni della Commissione espresse nei punti 35 - 41 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

#### G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (24) Gli esportatori indiani hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping nei confronti delle importazioni di acido ossalico di origine indiana, data l'esistenza di misure antidumping nei confronti di altri paesi, rischia di creare una situazione di monopolio dell'industria comunitaria.

Tale argomentazione appare poco fondata in considerazione della quota di mercato dell'industria ricorrente, dell'esistenza di altri produttori comunitari e del tasso di penetrazione delle importazioni dai paesi terzi nel mercato comunitario.

- (25) In tali circostanze, il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione enunciate nei punti 42, 43 e 44 del regolamento (CEE) n. 1472/91.

#### H. DAZIO

- (26) Il Consiglio conferma le misure provvisorie espresse nei punti 45, 46 e 47 del regolamento (CEE) n. 1472/91, che sono state istituite in forma di dazi ad valorem con un importo corrispondente al livello dei margini di dumping.

#### I. IMPEGNO

- (27) I produttori/esportatori indiani hanno offerto un impegno di prezzi. Previa consultazione, la Commissione ha ritenuto inaccettabile tale impegno, ed ha notificato ai suddetti produttori/esportatori i motivi della sua decisione.

#### J. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (28) In considerazione dei margini di dumping accertati nei confronti delle importazioni di acido ossalico originario dell'India e della Cina, nonché dell'entità del pregiudizio provocato all'industria comunitaria interessata, il Consiglio ritiene necessario che gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio siano riscossi definitivamente, sino all'importo del dazio definitivo istituito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido ossalico, corrispondente al codice NC ex 2917 11 00 e al codice Taric 2917 11 00 \* 10, originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.
- L'aliquota del dazio, calcolata in base al prezzo franco frontiera comunitario del prodotto, dazi non corrisposti, è pari al :
  - 4,4 % per le importazioni di acido ossalico originario dell'India,
  - 20,3 % per le importazioni di acido ossalico originario della Repubblica popolare cinese.
- Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

#### Articolo 2

Gli importi garantiti dal dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1472/91 sono riscossi sino alle aliquote del dazio definitivo.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 1991.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. M. M. RITZEN

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3435/91 DELLA COMMISSIONE**

del 27 novembre 1991

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2661/91 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 novembre 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2661/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 250 del 7. 9. 1991, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	131,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
0712 90 19	131,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 10	179,99 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 10 90	179,99 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
1001 90 91	157,58
1001 90 99	157,58
1002 00 00	162,35 <sup>(4)</sup>
1003 00 10	141,84
1003 00 90	141,84
1004 00 10	130,82
1004 00 90	130,82
1005 10 90	131,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1005 90 00	131,00 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
1007 00 90	139,60 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	66,68
1008 20 00	128,96 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	80,96 <sup>(4)</sup>
1008 90 10	(7)
1008 90 90	80,96
1101 00 00	232,69 <sup>(8)</sup>
1102 10 00	241,02 <sup>(8)</sup>
1103 11 10	292,14 <sup>(8)</sup>
1103 11 90	250,63 <sup>(8)</sup>

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(8)</sup> All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3436/91 DELLA COMMISSIONE**

del 27 novembre 1991

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 novembre 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

**A. Cereali e farine***(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	11	12	1	2
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

**B. Malto***(ECU/t)*

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	11	12	1	2	3
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3437/91 DELLA COMMISSIONE**

del 27 novembre 1991

**che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87<sup>(6)</sup>, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78<sup>(8)</sup>, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione<sup>(9)</sup>;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91<sup>(11)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(12)</sup> prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.  
 (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.  
 (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.  
 (4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.  
 (5) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.  
 (6) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

(7) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.  
 (8) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.  
 (9) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.  
 (10) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.  
 (11) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.  
 (12) GU n. L 370 del 31. 12. 1990.



considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90<sup>(2)</sup>, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem ;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88<sup>(4)</sup>, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59 ; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi ;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
0714 10 10 (*)	138,19	144,84
0714 10 91	141,82 (*) (?)	141,82
0714 10 99	140,01	144,84
0714 90 11	141,82 (*) (?)	141,82
0714 90 19	140,01 (*)	144,84
1102 20 10	229,97	236,01
1102 20 90	130,32	133,34
1102 30 00	151,82	154,84
1102 90 10	255,28	261,32
1102 90 30	234,18	240,22
1102 90 90	141,68	144,70
1103 12 00	234,18	240,22
1103 13 11	229,97	236,01
1103 13 19	229,97	236,01
1103 13 90	130,32	133,34
1103 14 00	151,82	154,84
1103 19 10	295,76	301,80
1103 19 30	255,28	261,32
1103 19 90	141,68	144,70
1103 21 00	280,60	286,64
1103 29 10	295,76	301,80
1103 29 20	255,28	261,32
1103 29 30	234,18	240,22
1103 29 40	229,97	236,01
1103 29 50	151,82	154,84
1103 29 90	141,68	144,70
1104 11 10	144,66	147,68
1104 11 90	283,64	289,68
1104 12 10	132,70	135,72
1104 12 90	260,20	266,24
1104 19 10	280,60	286,64
1104 19 30	295,76	301,80
1104 19 50	229,97	236,01
1104 19 91	257,81	263,85
1104 19 99	250,02	256,06
1104 21 10	226,91	229,93
1104 21 30	226,91	229,93
1104 21 50	354,55	360,59
1104 21 90	144,66	147,68
1104 22 10 10 (*)	132,70	135,72
1104 22 10 90 (*)	234,18	237,20
1104 22 30	234,18	237,20
1104 22 50	208,16	211,18
1104 22 90	132,70	135,72
1104 23 10	204,42	207,44
1104 23 30	204,42	207,44

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
1104 23 90	130,32	133,34
1104 29 11	207,33	210,35
1104 29 15	218,53	221,55
1104 29 19	222,24	225,26
1104 29 31	249,42	252,44
1104 29 35	262,90	265,92
1104 29 39	222,24	225,26
1104 29 91	159,01	162,03
1104 29 95	167,60	170,62
1104 29 99	141,68	144,70
1104 30 10	116,92	122,96
1104 30 90	95,82	101,86
1106 20 10	138,19 (*)	144,84
1106 20 91	202,06 (*)	226,24
1106 20 99	202,06 (*)	226,24
1107 10 11	277,48	288,36
1107 10 19	207,33	218,21
1107 10 91	252,44	263,32 (*)
1107 10 99	188,62	199,50
1107 20 00	219,82	230,70 (*)
1108 11 00	342,96	363,51
1108 12 00	205,69	226,24
1108 13 00	205,69	226,24 (*)
1108 14 00	102,84	226,24
1108 19 10	217,71	248,54
1108 19 90	102,84 (*)	226,24
1109 00 00	623,56	804,90
1702 30 51	268,30	365,02
1702 30 59	205,69	272,18
1702 30 91	268,30	365,02
1702 30 99	205,69	272,18
1702 40 90	205,69	272,18
1702 90 50	205,69	272,18
1702 90 75	281,07	377,79
1702 90 79	195,47	261,96
2106 90 55	205,69	272,18
2302 10 10	59,57	65,57
2302 10 90	127,64	133,64
2302 20 10	59,57	65,57
2302 20 90	127,64	133,64
2302 30 10	59,57	65,57
2302 30 90	127,64	133,64
2302 40 10	59,57	65,57
2302 40 90	127,64	133,64
2303 10 11	255,52	436,86

- 
- (<sup>1</sup>) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (<sup>2</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (<sup>3</sup>) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare :
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
  - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
  - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
  - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (<sup>4</sup>) Codice Taric: avena spuntata.
- (<sup>5</sup>) Codice Taric: NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (<sup>6</sup>) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.
- (<sup>7</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (<sup>8</sup>) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
-

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3438/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1991

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87<sup>(4)</sup>, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione<sup>(5)</sup>;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per

alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91<sup>(7)</sup>;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(9)</sup>,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1991.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.<sup>(4)</sup> GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.<sup>(5)</sup> GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.<sup>(7)</sup> GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1991, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali**

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM) (*)
2309 10 11	20,44	31,32
2309 10 13	598,24	609,12
2309 10 31	63,88	74,76
2309 10 33	641,68	652,56
2309 10 51	127,76	138,64
2309 10 53	705,56	716,44
2309 90 31	20,44	31,32
2309 90 33	598,24	609,12
2309 90 41	63,88	74,76
2309 90 43	641,68	652,56
2309 90 51	127,76	138,64
2309 90 53	705,56	716,44

(\*) All'alto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3439/91 DELLA COMMISSIONE**

del 26 novembre 1991

**che rettifica la versione danese del regolamento (CEE) n. 2213/83 che stabilisce norme di qualità per le cipolle**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 1654/87 della Commissione <sup>(3)</sup> ha modificato il regolamento (CEE) n. 2213/83 <sup>(4)</sup> per quanto concerne le norme di qualità per le cipolle ;

considerando che da una verifica è emerso un errore nella versione in lingua danese ; che occorre pertanto procedere alla relativa rettifica ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2213/83 la disposizione del titolo II.B.ii), secondo periodo dell'ultimo comma, secondo trattino è rettificata come segue :

La modifica riguarda esclusivamente la versione danese.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 35.<sup>(4)</sup> GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 13.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3440/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1991

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1854/91 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3385/91<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1854/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(6)</sup>,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 26 novembre 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 1,15 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 14.<sup>(5)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 3441/91 DELLA COMMISSIONE**

del 27 novembre 1991

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991.

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la trentunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,606 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3442/91 DELLA COMMISSIONE**

del 27 novembre 1991

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3314/91 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 3314/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3386/91 <sup>(4)</sup>; ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle

quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari dell'Argentina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di 22,63 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3314/91 è sostituito dall'importo di 42,01 ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 21.<sup>(4)</sup> GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 62.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3443/91 DELLA COMMISSIONE**

del 27 novembre 1991

**che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3364/91 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3364/91 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3364/91, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 20. 11. 1991, pag. 33.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1991, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	35,50 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 910	34,95 <sup>(1)</sup>	
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 12 90 100	35,50 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 910	34,95 <sup>(1)</sup>	
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>	
1701 91 00 000		0,3859
1701 99 10 100	38,59	
1701 99 10 910	37,99	
1701 99 10 950	37,99	
1701 99 90 100		0,3859

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3444/91 DELLA COMMISSIONE**

del 27 novembre 1991

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2880/91 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3388/91 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2880/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 71,180 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU n. L 274 dell'1. 10. 1991, pag. 48.

<sup>(5)</sup> GU n. L 319 del 21. 11. 1991, pag. 66.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3445/91 DELLA COMMISSIONE****del 27 novembre 1991****che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3401/91 <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3408/91 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3401/91 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, modificato, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3401/91 modificato, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 22. 11. 1991, pag. 22.<sup>(4)</sup> GU n. L 321 del 23. 11. 1991, pag. 15.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1991, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

<i>(ECU/t)</i>		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	120,00
	05	40,00
	06	35,00
	02	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	77,00
	05	32,00
	02	20,00
1002 00 00 000	03	31,00
	07	85,00
	02	30,00
1003 00 10 000	08	80,00
	02	0
1003 00 90 000	04	31,00
	05	32,00
	02	30,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	04	60,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	117,00
1101 00 00 130	01	109,00
1101 00 00 150	01	100,00
1101 00 00 170	01	92,00
1101 00 00 180	01	86,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 600	01	117,00
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 100	01	200,00
1103 11 10 200	01	200,00
1103 11 10 500	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 100	01	117,00
1103 11 90 900	—	—

(<sup>1</sup>) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Unione Sovietica,
- 06 Algeria,
- 07 Zona II b),
- 08 Turchia.

---

*NB*: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).



## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1991

**che accetta un impegno assunto da un esportatore thailandese nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia e che chiude l'inchiesta nei confronti di detto esportatore**

(91/604/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in sede di Comitato consultivo a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88,

considerando quanto segue:

## A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1386/91<sup>(2)</sup> la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili (in seguito denominati « accendini »), originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia, di cui al codice NC ex 9613 10 00. Con il regolamento (CEE) n. 2832/91<sup>(3)</sup> il Consiglio ha prorogato il dazio per un periodo massimo di due mesi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 133 del 28. 5. 1991, pag. 20.

<sup>(3)</sup> GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 1.

## B. ISTITUZIONE DI UN DAZIO DEFINITIVO

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre presentato osservazioni scritte per comunicare il loro parere sulle risultanze.
- (3) La Commissione ha continuato l'inchiesta relativa alle pratiche di dumping e al conseguente pregiudizio. In base alle conclusioni dell'inchiesta, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3433/91<sup>(4)</sup> che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori istituiti su tali importazioni.

## C. IMPEGNI

- (4) Dopo che tutti gli esportatori interessati sono stati informati in merito ai risultati dell'inchiesta, un esportatore thailandese, la società Thai Merry Co. Ltd, ha offerto un impegno conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.
- (5) In seguito a tale impegno i prezzi all'esportazione dovrebbero aumentare di un importo sufficiente per eliminare il margine di dumping accertato. La Commissione ritiene che, sul piano amministrativo,

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

sia possibile controllare l'adempimento dell'impegno. Alla luce di tali elementi, la Commissione ritiene che l'impegno offerto sia accettabile e che l'inchiesta relativa all'esportatore in questione possa essere chiusa senza l'imposizione di un dazio antidumping.

- (6) Se tale impegno dovesse essere violato oppure ritratto dall'esportatore, la Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, può immediatamente istituire un dazio provvisorio sulla base dei risultati e delle conclusioni dell'inchiesta esposti nel regolamento (CEE) n. 3433/91. Il Consiglio, in funzione delle informazioni raccolte in tale inchiesta, potrebbe successivamente istituire un dazio definitivo.
- (7) Nel corso delle consultazioni in merito all'accettazione degli impegni offerti, in sede di comitato consultivo, uno Stato membro ha mosso obiezioni. Pertanto, conformemente all'articolo 9 e all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha inviato al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e ha proposto di chiudere la procedura per quanto riguarda la società in questione. Poiché il Consiglio non ha deciso diversamente entro un mese, la presente decisione dovrebbe essere adottata,

DECIDE :

*Articolo 1*

È accettato l'impegno offerto dalla società Thai Merry Co. Ltd nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari del Giappone, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e della Thailandia.

L'accettazione ha effetto per tutte le spedizioni nella Comunità a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 2*

L'inchiesta relativa alla procedura antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa per quanto riguarda la società Thai Merry Co. Ltd.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1991.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*